

Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico
e della difesa civile**

Direttore Vicedirigente
**Arch. Maria Angelina
D'Agostino**

**Comando Provinciale Vigili del
Fuoco di Campobasso**

Nuovo regolamento di Prevenzione Incendi

- Il 1° Agosto 2011 è stato emanato il nuovo regolamento di Prevenzione Incendi in recepimento della legge n°122 del 30 Luglio 2010 che prevedeva lo snellimento dell'attività amministrativa.

Per la 1° volta nella P.I. gli adempimenti amministrativi vengono diversificati e proporzionati all'entità dell'attività ed alla sua pericolosità da cui scaturiscono le n°3 categorie: A- B- C.

D.M. 7 AGOSTO 2012 (SOSTITUISCE IL D.M. 4/5/98)

- 1. In relazione al nuovo quadro normativo ed ai sensi dell'art. 2, del DPR n.151, mutano e sono introdotte le nuove modalità di presentazione,(anche tramite SUAP),delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi come: **Valutazione dei progetti, Controlli di prevenzione incendi, Rinnovo periodico di conformità antincendio, Deroga, Nulla osta di fattibilità, Verifiche in corso d'opera e Voltura** per tutte le attività soggette.
- 2. Le istanze e le segnalazioni possono essere presentate sia come PEC sia tramite sistema informatico di prevenzione incendi online, disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
- 3. Le istanze e le segnalazioni possono essere presentate comunque su supporto cartaceo.

Per le attività di categoria B e C, l'istanza di Valutazione dei progetto è presentata al Comando provinciale con i seguenti allegati:

- a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato.

In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione deve essere presentata da professionista antincendio.

- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- 3. Nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica prevista, deve essere integrata dal documento di attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendi, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività stessa.

Controlli di Prevenzione Incendi

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) [DPR 445/2000] da trasmettere prima dell'inizio dell'attività.
- In caso di approccio ingegneristico viene trasmessa la SCIA e IL SGSA.
- Asseverazione [C.P.artt.359-481] a firma di tecnico abilitato attestante la conformità delle attività alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché ai requisiti di sicurezza antincendio

Certificazione di impianto

- Il Professionista antincendio puo' redigere, a seguito di verifiche ed accertamenti tecnici effettuati con la propria professionalità :
la certificazione di rispondenza e di regolare funzionamento dell'Impianto o degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Dichiarazione dei prodotti impiegati

Dichiarazione del tecnico antincendio
relativamente ai prodotti utilizzati ai fini della
Resistenza e Reazione al fuoco comprese i
dispositivi di apertura delle porte con allegati :

- Tabella dei prodotti impiegati
- Dichiarazioni di conformità
- Certificazioni di omologazione
- Certificazioni di corretta posa in opera
- Certificazioni di prestazione

Allegati alla SCIA ed alla Asseverazione

- dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
- relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato.
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

SCIA per Serbatoio di GPL

- La dichiarazione di installazione e dichiarazione di conformità dell'impianto utilizzatore di cui al Decreto n. 37/2008.
- Una Attestazione ,a firma di professionista iscritto all'albo o responsabile tecnico dell'impresa installatrice del deposito o dell'azienda distributrice di GPL, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
- Una planimetria del deposito firmata da tecnico abilitato o responsabile tecnico della ditta installatrice.
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- Eventuali interventi che non costituiscono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio possono essere comunicati al Comando al momento del Rinnovo di conformità.

Responsabilità del titolare dell'attività

- L'art.20 comma 1 del Dlavo n°139 del 2006

Prevede che ogni titolare di attività pericolosa che **ometta di presentare Istanza di SCIA** ai fini dell'ottenimento del CPI o dell'attestazione di sicurezza antincendio o **Rinnovo periodico** è soggetto a segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punibile con ammenda sino a 2582,00 euro o arresto fino ad un anno

Responsabilità del tecnico progettista

- L'art.20 comma 2 del Dlgo n°139 del 2006

Precisa che chiunque nelle certificazioni rese ai fini del rilascio della certificazione di sicurezza antincendio o del Rinnovo del CPI **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con ammenda. Medesima pena è prevista per chi falsifica o altera tali certificazioni

Sanzioni penali e sospensione dell'attività

- L'Art. 20 comma 3 del D.lgvo n°139 del 2006

Prevede inoltre, ferme restando l e sanzioni penali previste, la sospensione dell'attività da parte del Prefetto competente nei casi di **mancata presentazione della SCIA o del Rinnovo periodico** da parte del titolare.

Rinnovo Periodico. di conformità antincendio

- La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata **ogni 5 anni** dalla data di presentazione della SCIA sull'apposito modello previsto dal DPR n° 151/2011.
- Dichiarazione del titolare dell'attività (atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio non sono mutate nell'ultimo quinquennio.

Allegati al Rinnovo periodico di conformità antincendio

- **Asseverazione** a firma di professionista antincendio attestante che le verifiche e la manutenzione degli elementi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono state effettuate in conformità alle disposizioni vigenti e pertanto sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- Per i depositi di GPL dichiarazione a firma di professionista iscritto nel relativo albo professionale o dal responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione o dell'azienda distributrice di GPL, attestanti che sono stati svolti i controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti.

Deroga

- L'istanza di deroga al rispetto della normativa antincendi è indirizzata al Comando che la trasmette alla Direzione regionale VVf competente.
- Modello di deroga previsto dal DPR 151/2011.
- Documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato, dovrà essere integrata da una **Valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative antincendio cui si intende derogare** e dalle misure tecniche e gestionali che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Deroga

- Nel caso in cui si faccia ricorso **all'Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio**, per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.

Nulla osta di fattibilità per le attività delle categorie B e C

- Istanza con le generalità e domicilio del richiedente, della società o suo legale rappresentante.
- Specificazione delle attività di cui allegato I del DPR n° 151/2011, oggetto della domanda di nulla osta di fattibilità.
- Indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta di parere.
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
- Documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto specificato nell'Allegato I limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza.

Verifiche in corso d'opera

- Istanza con le generalità e domicilio del richiedente, della società o suo legale rappresentante.
- Riferimenti ai progetti approvati dal Comando (per le categorie B e C) ovvero alla documentazione tecnica di progetto (per la categoria A).
- Indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta di verifica.
- Documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, illustrativa e/o certificativa dell'attività, necessaria all'espletamento della verifica richiesta.
- Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Voltura

- La voltura della titolarità delle attività soggette è comunicata al Comando, attraverso una dichiarazione resa dal titolare dell'attività, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Rapporti con il SUAP

- Le istanze di Prevenzione incendi che riguardano attività ricadenti in ambito SUAP sono presentate dall'interessato al SUAP il quale le trasmette al Comando tramite Sistema pubblico di connettività e cooperazione, così come previsto dal DPR n. 160 del 7 settembre 2010.
- Inoltre l'interessato puo' riferirsi al sito <http://www.vigilfuoco.it> per tutta la **modulistica di Prevenzione Incendi**, nonché per il calcolo degli importi da versare per ogni procedimento.

Modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di Prevenzione incendi

Le istanze potranno essere trasmesse al Comando tramite posta elettronica certificata (PEC). Per le attività ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto dal DPR 160/2010.

Sul sito istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica certificata del Comando.

Presentazione istanze in forma cartacea

- Tutte le istanze e le segnalazioni appena esposte sono presentate al Comando in forma cartacea in duplice copia,così come la documentazione tecnico progettuale allegata alle suddette istanze e segnalazioni è presentata in forma cartacea in duplice copia.

mariaangelina.dagostino@vigilfuoco.it

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

